



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 000492

del 24 MAR. 2023

OGGETTO: Prerogative sindacali - Determinazione del monte ore e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2023, spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza Area Sanità (Medica e Sanitaria) e della Dirigenza Area Funzioni Locali (PTA)-

<p style="text-align: center;">U.O.C. RISORSE UMANE</p> <p>Proposta n. <u>266/ARU</u> del <u>22 MAR. 2023</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Responsabile del Procedimento Grazia Lo Nobile</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Il Dirigente UOS Dott. Fabio Marussich</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>IL Direttore UOC Risorse Umane Dott.ssa Maria Luisa Curti</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;">U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</p> <p style="text-align: center;">VERIFICA CONTABILE - BILANCIO</p> <p style="text-align: center;">Esercizio 2023</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2023</p> <p>(euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Scheda BUDGET allegata</p> <p style="text-align: center;">datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
---	---

L'anno duemilaventitre giorno ventiquattro del mese di Marzo, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Roberto Colletti, nominato con D.A. n. 53/2022 del 29.12.2022 assistito da Giuseppe Di Carlo quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

22 MAR. 2023

Il Direttore dell'U.O.C. Risorse Umane dott.ssa Maria Luisa Curti

Premesso che:

- annualmente si rende necessario procedere a definire il monte ore dei permessi sindacali fruibili spettanti alla RSU, alle OO.SSS, rappresentative del Comparto Sanità, dell'Area Sanità e della Dirigenza P.T.A. afferente all'Area Funzioni Locali;
- l'art.7 del CCNQ del 13/07/2016 ha aggregato i dirigenti delle amministrazioni pubbliche in aree autonome di contrattazione collettiva, in particolare: - Area della Sanità che comprende i dirigenti medici, veterinari e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità ; - Area delle Funzioni Locali che comprende i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità;
- in data 10.08.2022 è stato sottoscritto il CCNQ per la definizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019 – 2021 che conferma l'art. 7 del CCNQ del 13.07.2016;
- oggetto del presente provvedimento sono le prerogative sindacali dei Dirigenti dell'**Area Sanità** (Dirigenza Medica e del ruolo sanitario) e della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa (PTA) afferente alla Dirigenza **Area Funzioni Locali**;

Preso Atto che:

- l'art. 50 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, affida la gestione complessiva del contingente di iperpermessi e delle altre prerogative sindacali fruibili da parte dei dirigenti sindacali alla contrattazione quadro che ne determina i limiti massimi e le modalità di distribuzione tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU;
- in data 3 agosto 2021 e in data 10 agosto 2022 sono stati sottoscritti rispettivamente il CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva nazionale e il CCNQ per la definizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021;
- in data 19 dicembre 2022 il Collegio di indirizzo e controllo dell'A.Ra.N., con la delibera n. 14, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2022-2024, l'accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione;

Rilevato dalla disamina del CCNQ sottoscritto in data 10 agosto 2022 – art. 2 commi 3 e 5 che :

- L'area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6 del CCNQ 3/8/2021, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, di cui al comma 3.
- L'area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all'art. 4 del CCNQ 3/8/2021, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6 del CCNQ 3/8/2021, nonché i segretari comunali e provinciali

Considerato che, in attesa della stipula del nuovo CCNQ di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2022 -2024 e del conseguente accertamento definitivo della rappresentatività, la ripartizione dei permessi sindacali continua a basarsi sui comparti e le aree di contrattazione definiti dai suddetti CCNQ;

Dato atto che:

- le procedure da seguire per la ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti nonché la disciplina generale dei permessi sono disciplinate dal CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 sottoscritto in data 19 novembre 2019;
- ai sensi dell'art. 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per come convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale che avrebbe dovuto operarsi con riferimento alla data del 31 dicembre ultimo scorso - sarà effettuata alla data del 31 dicembre 2022;

Premesso che:

- il CCNQ 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, come modificato dal nuovo CCNQ 19.11.2019, all'art. 10 prevede che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3, comma 1,

lettere da a) ad e) del CCNQ 4.12.2017 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato;

- ai sensi dell'art. 13 del suddetto CCNQ le associazioni sindacali rappresentative sono altresì titolari di ulteriori permessi sindacali retribuiti, orari e giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3, comma 1, lettere e) f) g) del medesimo CCNQ;
- ai sensi dell'art. 15 comma 4 del suddetto CCNQ i dirigenti sindacali di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) a f) del medesimo CCNQ hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente;
- l'art. 16 comma 6 del suddetto CCNQ infine dispone che le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione possono trasformare uno o più distacchi ottenuti da cumulo di permessi sindacali, nel limite massimo del 15% del totale di tali distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno, in permessi sindacali per l'espletamento del mandato o per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari;
- tali permessi, assegnati alle confederazioni, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse.

Visti in particolare del CCNQ del 04/12/2017 gli artt. 10, 11 e 12 che definiscono la titolarità del diritto alla fruizione dei permessi sindacali; i criteri di ripartizione degli stessi; la percentuale di eventuale utilizzo di parte degli stessi da scorporare per destinarla all'impiego in forma cumulata a livello nazionale;

Dato Atto che il CCNQ sottoscritto in data 10 agosto 2022 – art. 2 commi 3 e 5 ha aggregato i dirigenti delle amministrazioni pubbliche in aree autonome di contrattazione collettiva, in particolare: - Area della Sanità che comprende i dirigenti medici, veterinari e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità ; - Area delle Funzioni Locali che comprende i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità;

Dato Atto che l'art. 33 del CCNQ 4 dicembre 2017, (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*), come modificato dal CCNQ 19/11/2019, per quanto riguarda **le Aree Dirigenziali Sanità e Funzioni Locali** stabilisce :

- che il contingente complessivo dei permessi sindacali è quantificato **in 60 minuti** per ciascun dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la competenza, di cui :
 - a) **n. 30 minuti** da destinare alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) aziendali
 - b) **n. 30 minuti** da destinare alla fruizione da parte dei dipendenti dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative;e che i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo devono essere conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati;
- che i permessi di cui alla lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), verrà eletta;
- che il contingente di cui alla lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37, comma 4 del CCNQ 19/11/2019 ed indicate nelle relative tavole;
- che nelle more della costituzione delle RSU anche per le Aree della Dirigenza, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato);
- Il successivo comma 5 fissa la misura massima dell'utilizzabilità, mediante scorporo, di tali permessi in forma cumulata a livello nazionale nel 45% della quota a disposizione;
- ai sensi dell'art. 11, comma 3, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1 del succitato art. 33 CCNQ 19/11/2019, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata;

Viste:

- le guide operative pubblicate da ARAN in ordine alle modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative;
- le tabelle di sintesi pubblicate da ARAN in merito alle quote di permessi sindacali utilizzate a livello nazionale in forma cumulata per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 4.12.2017.

Dato Atto che:

- in data 19.12.2022 il Collegio di indirizzo e controllo dell'Aran, con apposita delibera, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2022 – 2024, l'accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione;
- per l'Area Sanità, le OO.SS rappresentative che hanno diritto a beneficiare dei permessi in questione risultano essere: ANAAO – ASSOMED; FEDERAZIONE CIMO - FESMED; AAROI EMAC; FASSID; FP CGIL; FVM; UIL FPL; FEDERAZIONE CISL MEDICI.

Viste le tabelle ARAN della rappresentatività sindacale per il triennio 2022 - 2024, ,si individuano pertanto quali organizzazioni Sindacali Rappresentative Nazionali :

per la Dirigenza Medica e Sanitaria - Area Sanità - le seguenti sigle sindacali :

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>confederazioni</i>
ANAAO ASSOMED	COSMED
FEDERAZIONE CIMO – FESMED	CIDA
AAROI EMAC	COSMED
FASSID	CODIRP
FP CGIL	CGIL
FVM	COSMED
UIL FPL	UIL
FEDERAZIONE CISL MEDICI	CISL

per la Dirigenza PTA - Area Funzioni Locali - le seguenti sigle sindacali :

organizzazioni sindacali
FEDIRETS
CISL FP
FP CGIL
UIL FPL
UNSCP

Ritenuto di dare atto, altresì, che l'art. 36, comma 2, del CCNQ del 04/12/2017 stabilisce che nelle more delle elezioni RSU della Dirigenza la fruizione dei relativi permessi è sospesa fino alla data di elezione delle RSU;

Ritenuto di procedere per il personale della Dirigenza alla determinazione ed alla successiva ripartizione del monte ore Aziendale alle OO.SS. sulla base dei parametri esplicitati nella guida operativa *ARAN del mese di marzo 2021 e del CCNQ del 04/12/2017 , modificato dal CCNQ 19/11/2019;*

Considerato che per la determinazione del monte ore di amministrazione i dipendenti da prendere in riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre immediatamente precedente a quello preso in considerazione, si è proceduto a rilevare che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al **31.12.2022** risultano **n° 2158 di cui n. 1541 personale del comparto, n. 600 dirigenti medici e Dirigenti Sanitari (563 +37), e n. 17 dirigenti PTA;**

Considerato che le deleghe che devono essere prese in considerazione sono quelle rilevate al 31/01/2022, ed espresse e calcolate in favore delle OO.SS. al 31 Dicembre dell'anno immediatamente precedente, (ovvero le deleghe rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo) e pertanto, le deleghe risultano n° 1968 di cui n° 1704 per il comparto, n° 254 per la dirigenza Area Sanità e n° 10 per la Dirigenza Tecnica, Amministrativa e Professionale;

Vista la scheda **n. 1** per la dirigenza Area Sanità e **n. 2** per la Dirigenza Area Funzioni Locali, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che determinano e ripartiscono il monte ore di amministrazione alle OO.SS. della Dirigenza, come dai calcoli ivi riportati;

Dato Atto che la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del rappresentante sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso;

Dare Atto, come meglio specificato nelle succitate schede, che la quantizzazione e la ripartizione proporzionale dei permessi sindacali è effettuato solo in base al dato associativo, espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'art. 33 comma 5 del CCNQ 4.12.2017, come modificato dal CCNQ 19.11.2019, relativamente all'utilizzo in forma cumulata a livello nazionale dei permessi sindacali (*"Nell'Area Sanità e nell'Area Funzioni Locali, i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione), configura la seguente situazione :*

PERMESSI SINDACALI	
Area Sanità (Dirigenza Medica e Sanitaria)	
Organizzazioni Sindacali	ore, min.
FED. CISL (Medici e Sanitari)	20,15
FP CGIL (Medici e Sanitari)	23,52
UIL FPL – (Medici e Sanitari)	21,08
F.V.M.-(SMI - SIVeMP - FIALS ADMS - Sez. Farm.)	1,32
Federazione CIMO - FESMED (A.C.O.I. - A.O.G.O.I. - S.E.D.I. - S.U.M.I. - ANPO - ASCOTI - ANMDO)	39,33
A.N.A.A.O.- ASSOMED (SDS SNABI)	19,05
A.A.R.O.I. EMAC	32,44
FASSID (S.N.R. - A.I.P.A.C.--Aupi-Simet-Sinafo)	16,07

PERMESSI SINDACALI	
Area Funzioni Locali (Dirigenza PTA)	
Organizzazioni Sindacali	Ore , min.
CISL FP	2,55
FP CGIL	0,35
UIL FPL	1,11
FEDIRETS (Direts - Fedir già FEDIR SANITA')	0

Dato Atto, altresì, che l'art. 10, comma 7, del suddetto CCNQ prevede che: *"Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso."*;

Preso Atto, altresì, della nota prot.n. DFP – 0009090 – P -08/02/2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – che ha tra l'altro chiarito che ***"Qualora dai dati a consuntivo le organizzazioni sindacali o la RSU risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno precedente, l'Amministrazione deve compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore dei singoli soggetti il numero di ore risultate in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza l'Amministrazione dovrà procedere al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti."***;

Dato Atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

PROPONE

Per quanto in premessa, che si intende riportato e trascritto, di:

- Dare Atto** che il **monte ore** annuo complessivo di **Amministrazione** dei permessi sindacali spettanti a ciascuna Organizzazione Sindacale Rappresentativa dell'Area Sanità e dell'Area Funzioni Locali nell'anno 2023 è quello risultante, in applicazione alla normativa di cui in premessa.
- Ripartire** per l'anno 2023 il contingente complessivo dei permessi sindacali tra le Organizzazioni sindacali rappresentative come specificato nelle allegate schede - **n. 1**, per la dirigenza Area Sanità e **n. 2** per la Dirigenza Area Funzioni Locali, che fanno parte integrante del presente provvedimento e che configura la seguente situazione :

PERMESSI SINDACALI	
Area Sanità (Dirigenza Medica e Sanitaria)	
Organizzazioni Sindacali	ore, min.
FED. CISL (Medici e Sanitari)	20,15
FP CGIL (Medici e Sanitari)	23,52
UIL FPL – (Medici e Sanitari)	21,08
F.V.M.-(SMI - SIVeMP - FIALS ADMS - Sez. Farm.)	1,32
Federazione CIMO - FESMED (A.C.O.I. - A.O.G.O.I. - S.E.D.I. - S.U.M.I. - ANPO - ASCOTI - ANMDO)	39,33
A.N.A.A.O.- ASSOMED (SDS SNABI)	19,05
A.A.R.O.I. EMAC	32,44
FASSID (S.N.R. - A.I.P.A.C.--Aupi-Simet-Sinafo)	16,07

PERMESSI SINDACALI	
Area Funzioni Locali (Dirigenza PTA)	
Organizzazioni Sindacali	Ore , min.
CISL FP	2,55
FP CGIL	0,35
UIL FPL (UNAEP)	1,11
FEDIRETS (Direts - Fedir_già FEDIR SANITA')	0


- Dare Atto** che si procederà ad adeguamento della ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di cui al presente provvedimento in caso di elezioni RSU per la Dirigenza, che comporteranno un nuovo calcolo e una determinazione del monte ore RSU e pro quota del monte ore di amministrazione e nonché nel caso di eventuali ulteriori indicazioni derivanti da modifiche normative, da successivi contratti collettivi nazionali quadro o dall'ARAN;
- Prendere Atto** della nota prot.n. DFP – 0009090 – P -08/02/2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – che ha tra l'altro chiarito che **“Qualora dai dati a consuntivo le organizzazioni sindacali o la RSU risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno precedente, l'Amministrazione deve compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore dei singoli soggetti il numero di ore risultate in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza l'Amministrazione dovrà procedere al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti.”**;
- Prendere Atto** che ai sensi degli artt. 13 e 34 del CCNQ 4.12.2017 come modificato dal CCNQ 19.11.2019 le associazioni sindacali rappresentative sono altresì titolari di ulteriori permessi sindacali retribuiti, orari e giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarie nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3, comma 1, lettere e) f) g) del medesimo CCNQ;
- Stabilire** che:
 - la fruizione dei permessi sindacali retribuiti, espressi in ore e minuti per il giorno stabilito, va preventivamente concordata con il dirigente responsabile della struttura al fine di garantire la funzionalità della fruizione; la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale, rientra nella responsabilità dell'Associazione Sindacale di appartenenza dello stesso.

- le OO.SS. comunichino all'Azienda i nominativi dei Dirigenti Sindacali aventi titolo entro 10 gg. dalla ricezione del presente provvedimento.
- per quanto non esplicitamente evidenziato si fa riferimento al CCNQ del 04/12/2017 modificato dal CCNQ 19.11.2019 ed ai CC.CC.NN.QQ. ancora vigenti che disciplinano le prerogative sindacali del comparto;

7. **NOTIFICARE** alle OO.SS. della Dirigenza il presente provvedimento.

8. **MUNIRE** il presente provvedimento di clausola di **esecutività immediata**, considerato che le prerogative sindacali sono fruibili dall'inizio dell'anno 2023.

Il Direttore della U.O.C. *Risorse Umane*
Dott.ssa Maria Luisa Curti



Sul presente atto viene espresso


parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Gaetano Buccheri



IL Commissario Straordinario


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL Commissario Straordinario

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 26 MAR. 2023 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni
